

Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 01/2019 del 26/01/2019

TRATTAMENTO TRIBUTARIO CONTRIBUTO CASSA EDILE 2018/19

Con Decreto MinLavoro del 27/10/2009 è stata istituita l'anagrafe degli Enti con fini esclusivamente sanitari cui le Casse Edili non devono iscriversi mancando dei requisiti previsti dal citato Decreto.

La mancata iscrizione a tale anagrafe però, se evita altri onerosi adempimenti, impone l'imponibilità fiscale anche delle prestazioni non sanitarie.

Non sono invece assoggettabili fiscalmente i contributi destinati a gestione della Cassa Edile, rimborso mal./inf., fornitura indumenti da lavoro e per la sicurezza.

Di conseguenza:

- **NON** costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi versati per APE, APES, Ente Scuola/ CPT e la parte del contributo destinata alle spese di gestione della Cassa Edile;
- **NON E' SOGGETTA** a imposizione fiscale la quota di contributo a carico dell'operaio (pari, nella nostra Cassa, allo 0,385);
- **E' SOGGETTA TUTTA** la quota di contributo a carico del datore di lavoro destinata a finanziare tutte le assistenze di carattere sia sanitario che non.

L'INCIDENZA PERCENTUALE SUL MONTE SALARI DELL'ANNO DELLE SUDETTE SPESE PER ASSISTENZA RELATIVA ALL'ANNO 2018 E' PARI ALLO

0,590%

Va aggiunto quindi all'imponibile fiscale del lavoratore (già al netto dello 0,385 a suo carico) il contributo per previdenze sociali calcolato con l'aliquota del suddetto 0,590%.

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale, utilizzando, ovviamente, le aliquote attualmente in vigore nella nostra Cassa Edile (pari al 2,31% di cui 0,385% a carico operaio):

*	retribuzione imponibile	€	1.000,00
*	meno contributo Cassa Edile a carico operaio e pari allo 0,385% della retribuzione	€	-3,85
*	a cui va aggiunto il suddetto 0,590 della retribuzione quale quota parte versata dall'impresa	€	<u>5,90</u>
	Imponibile fiscale*	€	1.002,05

Le illustrate modalità di calcolo vanno riferite alla determinazione del conguaglio fiscale per l'anno 2018 ed alle retribuzioni per l'anno 2019.

La percentuale sopra indicata dello 0,590% è valida solo per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo.

Qualora l'impresa avesse alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

NOTA IMPORTANTE – In considerazione delle modifiche previste dalla contrattazione collettiva in materia di "Fondo Sanitario Nazionale" che invece sarà iscritto all'anagrafe sopra indicata con le conseguenti implicazioni anche fiscali con ripercussioni sulle percentuali qui riportate, la Cassa si riserva di aggiornare l'aliquota in argomento per quanto riguarda l'anno 2019 non appena saranno disponibili istruzioni operative al riguardo.

Gennaio 2019

La Cassa Edile